



ISTITUTO COMPRENSIVO di Asigliano Vercellese

APPENDICE M

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Allegato al Regolamento di Istituto

Visto	il D. Lgs. 165/2001;
Visto	il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
Visto	il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
Visto	il vigente CCNL Comparto Scuola
Visti	gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
Visto	l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
Considerata	la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in Materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;
Acquisita	la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 28/10/2019_____

E' EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo di Asigliano Vercellese, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

1) Regime ordinario senza autorizzazione

L'uscita degli alunni, al termine delle lezioni antimeridiane e pomeridiane, deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Al termine delle lezioni gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti dell'ultima ora sino al portone o al cancello della scuola in collaborazione dei collaboratori scolastici nel rispetto delle disposizioni impartite dal D.S. o DSGA, per la riconsegna alle rispettive famiglie o delegato. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, invece, al termine delle lezioni devono essere riconsegnati dalle insegnanti a uno dei genitori o a persone delegate dagli stessi o al personale in servizio sugli scuolabus comunali, se pendolari, e previa comunicazione dei genitori, i quali, una volta prelevati i figli, non devono sostare nei locali della scuola o presso il cortile interno nell'area in cui sono presenti i giochi che non possono usare. Una volta superato il portone o il cancello utilizzato per le uscite gli alunni si intendono riconsegnati ai rispettivi genitori. I genitori potranno provvedere a ritirare i propri figli direttamente oppure mediante l'uscita autonoma degli stessi o mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto (scuolabus comunali o autobus di linea). I bambini della scuola dell'infanzia devono essere, in ogni caso, prelevati direttamente dai genitori mentre quanti si servono dei mezzi di trasporto si intendono riconsegnati agli stessi con la presa in carico da parte del personale di servizio in detti mezzi. I genitori degli alunni diversamente abili dovranno provvedere direttamente a ritirare i propri figli o a comunicare a scuola le modalità di ritiro. In caso di ritardo del genitore alla consegna dei figli, in particolare dei bambini dell'Infanzia, degli alunni della Primaria, degli alunni in situazione di handicap dei tre ordini di scuola o della Media, soprattutto se in situazioni particolari, esclusi quanti autorizzati ad uscire autonomamente, il

personale scolastico (docente o ausiliario), trascorso un tempo massimo di 10 minuti, provvederà ad avvisare la famiglia, la Segreteria scolastica ed eventualmente le Forze dell'Ordine.

2) A partire dalla classe quarta della scuola primaria¹, compilando l'apposito modulo già prestampato sul diario degli alunni, e che si allega al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.

3) Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

4) L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

5) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

6) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

7) Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta. In tale caso, fermo restando quanto disposto dal punto 6) in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l'uscita in autonomia da scuola del minore, fino all'arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dal punto 1) del presente Regolamento.

8) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

9) Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.

Il presente Regolamento è elaborato dal Collegio Docenti del 23 ottobre 2019 e viene approvato dal Consiglio d'Istituto del 28 ottobre 2019. Si intende valido fino a eventuali nuove modifiche deliberate come da normativa.

¹ Fermo restando quanto deliberato in sede di Consiglio di Istituto, si ritiene congruo ed opportuno che l'autorizzazione da parte dei genitori possa riguardare alunni frequentanti quanto meno la classe quarta della scuola primaria.